


2012

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra la  
**Provincia autonoma di Trento**  
e la  
**Provincia di Cagliari - Casteddu**  
per il supporto alla stesura di politiche familiari  
e al trasferimento di standard family

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**PROVINCIA DI CAGLIARI - CASTEDDU**



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

La Provincia di Cagliari, C.F. 00510810922, legalmente rappresentata dalla dott.ssa Angela Maria Quaquero, Vice Presidente Facente Funzioni, Assessore alle Politiche Sociali, nata a Cagliari l'11 novembre 1953, domiciliata per la carica presso la Sede della Provincia di Cagliari, Viale Ciusa, n. 21 - Cagliari;

### E

la Provincia autonoma di Trento C.F. 00337460224, legalmente rappresentata dal dott. Ugo Rossi, Assessore alla Salute e politiche sociali, nato a Milano il 29 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Amministrazione Provinciale, Piazza Dante, 15 Trento.

### PREMESSO CHE:

- è interesse della Provincia di Cagliari - Casteddu intraprendere un rapporto di collaborazione reciproca volto allo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle politiche familiari, al fine di attivare una serie di iniziative nel campo delle politiche a sostegno della famiglia, risorsa fondamentale dello sviluppo e del benessere nel proprio territorio;
- è interesse della Provincia autonoma di Trento diffondere sul territorio sia locale sia extralocale una cultura promozionale e non più prettamente socio-assistenziale della famiglia, collaborando e supportando in qualità di consulente un'altra Amministrazione locale che intende implementare analoghe politiche innovative in ambito pubblico;
- il "*Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità*", approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1687 di data 10 luglio 2009, ha tra i propri ambiti d'intervento l'istituzione di un network regionale sulle politiche familiari, che raggruppi le amministrazioni extraprovinciali che implementano azioni virtuose in tema di politiche familiari;
- Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 2 marzo 2011 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere e della natalità*" recita al riguardo: "*La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari ed i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di ... c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alla politiche familiari implementate a livello locale*";
- l'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il compito di fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e di promuovere e coordinare in collaborazione con i comuni, attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo nelle forme associate previste dallo stesso decreto;

- l'art.16 bis della Legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1992, n.23, nel disciplinare le forme di collaborazione fra istituzioni, consente alla Provincia stessa di assumere, in affidamento da enti locali anche appartenenti a regioni diverse, compiti funzioni o servizi sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni; tali forme di affidamento stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- la L. 8 novembre 2000, n.328 definisce le norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, valorizzando le Autonomie locali e promuovendo, tra l'altro:
  - la centralità delle comunità locali come sistemi di relazioni;
  - il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
  - la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni che li rappresentano;
  - le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie;
- il conferimento a Province e Comuni di nuove funzioni deve avvenire nel rispetto del principio dell'adeguatezza delle amministrazioni locali a rendere le attività oggetto del conferimento stesso con efficienza ed efficacia;
- i suddetti principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sono stati "formalizzati" nella Costituzione per effetto della riforma introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- il principio di sussidiarietà verticale viene completato con quello della sussidiarietà orizzontale, come specificatamente prevede il già richiamato articolo 118, comma n.4, della Costituzione;
- diverse leggi settoriali prevedono la collaborazione fra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- per dare effettività ai principi sopra esposti ed alle norme sul decentramento, è necessario attivare sistemi di collaborazione tra Provincia autonoma di Trento e altre amministrazioni locali, per attrezzare nel modo più efficiente possibile le amministrazioni locali e garantire un ulteriore spostamento verso la base della popolazione amministrata della gestione di funzioni e servizi.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 (premessa)**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e ne costituisce il primo patto.

### **Articolo 2 (Oggetto e Finalità)**

La Provincia di Cagliari - Casteddu e la Provincia autonoma di Trento si associano tra loro, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, per la definizione di un piano di interventi in materia di politiche familiari da attivare nell'ambito della Provincia di Cagliari - Casteddu, supportando l'implementazione di talune azioni previste nel piano stesso nonché al trasferimento di alcuni standard family. La presente convenzione-quadro costituisce un impegno generale a gestire le funzioni di cui sopra, in base a successivi atti attuativi, adottati di comune accordo tra le parti.

### **Articolo 3 (Impegni delle parti)**

In particolare:

- la Provincia autonoma di Trento si impegna a coadiuvare la Provincia di Cagliari - Casteddu nell'avvio del progetto, fornendo materiale normativo e documentazione di buone pratiche realizzate, necessari per la definizione del Piano provinciale dei servizi alla famiglia, finalizzato ad armonizzare i tempi delle famiglie con i tempi del lavoro e collaborando nel primo avvio di un gruppo di coordinamento che attui il progetto e supervisioni lo stato di avanzamento delle azioni avviate a livello locale;
- la Provincia di Cagliari - Casteddu si impegna a diffondere a livello locale la nuova cultura di politiche familiari orientate al benessere familiare e al trasferimento di standard family sulla base del modello reticolare già implementato dalla Provincia autonoma di Trento nei propri distretti famiglia.

### **Articolo 4 (Attuazione)**

Il presente protocollo diverrà operativo con la stipulazione di una o più convenzioni attuative, con le quali saranno individuate nel dettaglio le funzioni connesse alla presente convenzione.

Le convenzioni attuative avranno specificatamente ad oggetto le seguenti materie:

- la predisposizione di un "Piano Strategico di servizi per la prima infanzia", con finalità di promozione e supporto all'attivazione di "nidi familiari" e altre funzioni di politiche attive per l'infanzia nei comuni del territorio provinciale cagliaritano, anche attraverso la collaborazione dei genitori di più famiglie sulla base di specifiche regole operative, da fissare di comune accordo da parte degli enti convenzionati;
- la costituzione e gestione di standard family per i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Provincia di Cagliari - Casteddu nell'attuazione di politiche particolarmente attente alla famiglia;
- il monitoraggio delle tariffe dei servizi gestiti dagli enti locali, ai fini di una loro flessibilizzazione ed adeguamento alle esigenze delle famiglie, mediante protocolli di intesa tra gli enti locali;
- la promozione di accordi con associazioni di categoria per il monitoraggio delle qualità dei servizi offerti dalle strutture ricettive e della ristorazione, in un'ottica di esigenze della famiglia;
- altre materie individuate dal Piano provinciale dei servizi alla famiglia.

#### **Articolo 5 (Durata)**

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di tre anni decorrenti dalla sua stipulazione. Alla sua scadenza potrà essere rinnovato previo nuovo accordo delle parti per un ulteriore periodo di tre anni.

#### **Articolo 6 (Individuazione dell'Ente Capo fila - Delega di funzioni)**

La Provincia di Cagliari - Casteddu, quale Ente "Capo fila" svolge attività di coordinamento delle varie iniziative sul proprio territorio, secondo le modalità individuate nella convenzione di cui al precedente articolo 4.

#### **Articolo 7 (Forme di consultazione)**

Le Parti stabiliscono che su iniziativa di ciascun Ente convenzionato e, comunque, almeno due volte l'anno, gli Enti associati si riuniscano, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati e segretari comunali o loro vicari o dei responsabili dei servizi interessati, per la valutazione dell'andamento delle funzioni o servizi oggetto del convenzionamento.

**Articolo 8  
(Recesso)**

Ciascun Ente può recedere dalla presente intesa, con decorrenza degli effetti dal 1° giorno dell'anno successivo dalla data di acquisizione al rispettivo protocollo generale della comunicazione scritta di recesso. La comunicazione di recesso deve pervenire comunque al protocollo dell'altro Ente almeno sessanta giorni prima della chiusura dell'esercizio.

**Articolo 9  
(Rapporti Finanziari)**

Il presente protocollo d'intesa ha carattere non oneroso.


**Articolo 10  
(Gruppo di lavoro)**

Al fine di raggiungere efficacia operativa le parti istituiscono un gruppo di lavoro con funzioni di analisi, progettazione e attuazione di nuovi modelli di approfondimento della conoscenza delle dinamiche delle politiche familiari.


Il gruppo di lavoro sarà individuato in accordo tra le parti.

Addì, 13/2/2012

Provincia di Cagliari – Casteddu  
Dott.ssa Angela Maria Quaquero



Provincia Autonoma di Trento  
Dott. Ugo Rossi




## ALLEGATI

**Legge provinciale n. 1/2011.**  
**“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare”**  
Capo IV  
*Trentino distretto per la famiglia*

Legge provinciale  
n. 1 del 2 marzo 2011

Sistema integrato delle politiche  
strutturali per la promozione del  
benessere familiare e della  
natalità

Trentino, marzo 2011



TRENTINOFAMIGLIA 1.1

## Capo IV

### *Trentino distretto per la famiglia*

#### Art. 16

##### *Distretto per la famiglia*

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.

3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.

#### Art. 17

##### *Standard di qualità familiare e carta dei servizi*

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione.

2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica:

- a) l'impegno espresso dall'organizzazione;
- b) le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;
- c) i prezzi o le tariffe della prestazione;
- d) le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche;
- e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

4. La Giunta provinciale con deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.

5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie, pena la revoca totale o parziale del contributo.

## Art. 18

### *Standard di qualità familiare infrastrutturali*

1. La Giunta provinciale può subordinare al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere.

2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.

3. Questo articolo si può applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

## Art. 19

### *Certificazione territoriale familiare*

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:

- a) il processo di certificazione;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- c) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;
- d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

Omissis

Art. 32

*Formazione, ricerca e innovazione*

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

- a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
- c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.

3. Per lo svolgimento delle attività disciplinate da questo articolo l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili può avvalersi del supporto della fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, prevista dall'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

**Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità  
La famiglia risorsa del territorio. Trentino Amico della famiglia.  
Adottato dalla Giunta provinciale  
della Provincia Autonoma di Trento il 10 luglio 2009**

## Libro bianco

sulle politiche familiari  
e per la natalità

*La famiglia risorsa del territorio.  
Trentino Amico della famiglia*



Trento, 10 luglio 2009

TRENTINOFAMIGLIA N.2.1

## **CAPITOLO 10.**

### **“FORMAZIONE, RICERCA E NETWORK NAZIONALE”**

Omissis ...

**10.2. Network nazionale sulle politiche familiari.** Il particolare approccio alla tematica “famiglia”, adottato dalla Provincia Autonoma di Trento nel corso della passata legislatura, sta suscitando particolare interesse da parte di altre realtà regionali. Basti pensare che Provincia di Verona, Città di Lamezia Terme e Comune di Parma hanno sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento specifiche convenzioni o protocolli di intesa per ottenere un supporto di consulenza finalizzato alla redazione ed approvazione di piani di intervento in materia di politiche familiari e l'adozione di percorsi di certificazione familiare ad organizzazioni pubbliche e private analoghi a quelli già implementati in Trentino (*Fit Family* e *Work & Family Audit*). Altre realtà regionali hanno già manifestato forte interesse sul modello adottato dal Trentino per l'attivazione delle politiche familiari, coinvolgendo i vari attori territoriali e l'associazionismo familiare. Nel corso dell'attuale legislatura si proseguirà in questa direzione e si valuterà la possibilità di istituire un network regionale che raggruppi le amministrazioni che implementano iniziative virtuose in tema di politiche familiari.

Omissis ...